

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CLIX.

**SEDUTA DI VENERDÌ 15 FEBBRAIO 1963**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>		<b>PAG.</b>
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		ROFFI . . . . .	2153, 2154
PRESIDENTE . . . . .	2150	CODIGNOLA . . . . .	2153, 2154
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		LEONE RAFFAELE . . . . .	1154
Fondazione « Guglielmo Marconi » con sede in Bologna. (4625) . . . . .	2150	<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	2150	PEDINI e VEDOVATO: Aumento del contributo dello Stato a favore della Società geografica italiana. ( <i>Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ). (3819-B) . . . . .	2154
Modificazioni alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sul riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione. ( <i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ). (4626) . . . . .	2151	PRESIDENTE . . . . .	2154
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	2151, 2152	MAGRI, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i> . . . . .	2154
CODIGNOLA . . . . .	2151, 2252	<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
MAGRI, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i> . . . . .	2151, 2152	ERMINI ed altri: Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea. ( <i>Urgenza</i> ). (4390) . . . . .	2155
MARANGONE . . . . .	2152	PRESIDENTE . . . . .	2155, 2157
FERRI . . . . .	2152	MARANGONE, <i>Relatore</i> . . . . .	2155
FRANCESCHINI . . . . .	2152	ROFFI . . . . .	2156
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>		FRANCESCHINI . . . . .	2156, 2157
Senatori BALDINI ed altri: Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, e della legge 16 luglio 1960, n. 727, relative al personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica. ( <i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ). (4627) . . . . .	2153	CODIGNOLA . . . . .	2156
PRESIDENTE . . . . .	2153, 2154	DI LUZIO . . . . .	2157
PERDONÀ, <i>Relatore</i> . . . . .	2153, 2154	MATTEOTTI GIANCARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il bilancio</i> . . . . .	2157
MAGRI, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i> . . . . .	2153	<b>Saluto del Presidente della Commissione:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	2157
		FRANCESCHINI . . . . .	2158
		<b>Votazione segreta</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	2158

**La seduta comincia alle 9,45.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Ferri sostituisce, nella seduta odierna, il deputato Anna De Lauro Matera.

#### Discussione del disegno di legge: Fondazione « Guglielmo Marconi » con sede in Bologna. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (4625).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Fondazione "Guglielmo Marconi" con sede in Bologna », di cui sono relatore io stesso.

Con tale disegno di legge, che viene dal Senato, si intende dare un migliore ordinamento ad una fondazione già esistente da diversi anni, che ha già oggi, quali compiti, quello di curare la conservazione di cimeli, di ricordi, concernenti le ricerche di Guglielmo Marconi, nonché quello di promuovere studi nel settore nel quale particolarmente operò il grande studioso.

La disposizione essenziale del provvedimento al nostro esame è quella che concerne l'assegnazione di un contributo annuo di lire 5.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, alla Fondazione di cui trattasi.

Il parere della V Commissione è in merito favorevole. Mi sembra che anche noi non possiamo che dare avviso favorevole nei confronti di questo disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura degli stessi che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

La Fondazione « Guglielmo Marconi » è retta e amministrata da un Consiglio direttivo costituito dai seguenti membri:

- 1°) il Presidente, nominato dal Ministro della pubblica istruzione;
- 2°) il Rettore dell'Università di Bologna;
- 3°) tre rappresentanti designati dal Ministro della pubblica istruzione dei quali due scelti tra insigni personalità della scienza e della letteratura italiana;

4°) un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

5°) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

6°) un rappresentante del Consiglio comunale di Bologna;

7°) un rappresentante del Consiglio provinciale di Bologna;

8°) due rappresentanti di Enti che si siano resi benemeriti della Fondazione.

Il Consiglio direttivo dura in carica un quinquennio e i suoi membri possono essere confermati.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo, per essere valide, debbono essere adottate con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti.

I membri del Consiglio direttivo, non residenti in Bologna e che partecipino alle sue riunioni, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

(È approvato).

#### ART. 2.

L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario della Fondazione coincidono, rispettivamente, con l'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario dello Stato.

Il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo della Fondazione vengono deliberati dal Consiglio direttivo e sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

#### ART. 3.

Il riscontro della gestione della Fondazione è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, redigendo su di essi apposite relazioni e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della Fondazione.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

(È approvato).

#### ART. 4.

Le norme per il funzionamento della Fondazione saranno stabilite con uno statuto, che sarà approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

(*E approvato*).

ART. 5.

A favore della Fondazione è concesso per il suo funzionamento un contributo annuo di lire 5 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere del contributo relativo all'esercizio 1961-62, si provvede con un'aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per il detto esercizio; a quello afferente all'esercizio 1962-63, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sul riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4626).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4626 « Modificazioni alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sul riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione », di cui sono relatore io stesso.

Con tale provvedimento, già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato, sono proposte delle modifiche, dettate dall'esperienza, per rendere più agile il funzionamento del Consiglio Superiore delle belle arti.

All'articolo 1 si stabilisce che il Ministro può convocare l'adunanza plenaria delle Sezioni del Consiglio stesso, in caso di esame di questioni generali.

L'articolo 2, che concerne la costituzione, in seno al Consiglio Superiore delle antichità

e belle arti, di una Giunta, è stato emendato, in sede di discussione al Senato, con l'introduzione, nella giunta stessa, anche di cinque consiglieri designati dalle rispettive Sezioni.

Ripeto, si tratta di modifiche dettate dall'esperienza, per un migliore funzionamento del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti, e dichiaro pertanto di essere pienamente favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CODIGNOLA. Vorrei far presente che varare una legge di modifica del Consiglio Superiore all'ultima ora di vita della Camera, mi pare francamente cosa inopportuna.

Non prendo alcuna posizione sulla sostanza del provvedimento. Come tutti sanno, su questo problema vi sono state varie proposte di legge, mai andate avanti. Indubbiamente, il Consiglio Superiore della pubblica istruzione richiede una profonda riforma...

PRESIDENTE. Si tratta del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti.

CODIGNOLA. Comunque, il problema non è stato studiato minimamente.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo aveva presentato il disegno di legge il 4 luglio 1962, quindi non al termine della legislatura. È stato il Senato che lo ha trattenuto per tutto questo tempo.

Con il presente disegno di legge si viene a dare un ordinamento analogo a quello del Consiglio superiore della pubblica istruzione, anche al fine di smaltire molto del lavoro, che si va accumulando continuamente.

Molto utile sarà l'istituzione della Giunta, composta dai Presidenti di sezione, che sono nominati dal Ministro.

PRESIDENTE, *Relatore*. La creazione di questa Giunta sarà molto utile, perché il lavoro del Consiglio superiore, che molto spesso deve dare pareri per costruzioni e restauri, molte volte subisce gravi ritardi proprio a causa della grande mole di lavoro.

CODIGNOLA. In questo disegno di legge vengono cambiati completamente due articoli della legge 30 dicembre 1947, n. 1477: l'articolo 16 ed il 17. Noi non possiamo prevederne le conseguenze.

Ritengo che non si possa sottoporre alla nostra attenzione, all'ultimo minuto, un provvedimento che riguarda l'ordinamento di un organo consultivo del Ministero della pubblica istruzione. È questo un disegno di legge che bisognerebbe a lungo studiare. Noi lo abbiamo avuto soltanto stamattina. Non mi sento di dare voto favorevole a questo progetto di legge.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1963

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il provvedimento è stato studiato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui abbiamo il parere favorevole.

Abbiamo fatto in modo, dietro richiesta dell'altro ramo del Parlamento, che la Giunta avesse i rappresentanti democraticamente eletti.

Si tratta di eliminare l'inconveniente per il quale il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, a differenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione, non può funzionare a sezioni unite. Ci sono infatti dei problemi riguardanti la difesa del nostro patrimonio artistico e del nostro patrimonio di bellezze naturali che esigono un esame non di una sezione sola, ma di tutto il Consiglio.

MARANGONE. Vorrei sapere se con questo correttivo di procedura si hanno un maggior controllo e una maggiore efficienza, nel qual caso non vi è motivo di opporsi. È evidente che se invece è un fatto puramente burocratico, senza conseguenze pratiche, è inutile insistere.

PRESIDENTE, *Relatore*. Innanzitutto, c'è la possibilità che per l'esame di problemi di carattere generale funzionino più o tutte le sezioni riunite.

In secondo luogo, si consente al Consiglio superiore di avere una Giunta per i pareri di secondaria importanza, i quali generalmente attendono mesi ed anni.

Si tratta quindi di due limitate modifiche, che però sono di un certo rilievo, per un più celere funzionamento del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

FERRI. Ritengo che le osservazioni dell'onorevole Codignola siano fondatissime. Non si tocca un organismo di questa importanza e delicatezza all'ultima seduta della legislatura.

PRESIDENTE. Questa è una seduta come tutte le altre.

FRANCESCHINI. A me pare che le spiegazioni date dal rappresentante del Governo e l'interpretazione che di esse ha dato il nostro Presidente relatore ci pongono in piena tranquillità di fronte a questa legge, stabilendo innanzitutto che non si tratta di una legge che sancisca provvedimenti eccezionali, ma di una legge che sancisce lo svolgimento di una normale procedura, indubbiamente utile al Ministero che l'ha chiesta e che quindi non presenta per noi sorprese.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È una esigenza manifestata dal Consiglio superiore.

CODIGNOLA. Ma noi non siamo in grado di valutarla in due minuti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei ancora richiamare l'attenzione dell'onorevole Codignola sul fatto che questo provvedimento tende a portare nel Consiglio superiore delle belle arti due istituti che sono già propri del Consiglio superiore della pubblica istruzione: la possibilità, cioè, di funzionare a Sezioni unite, e la possibilità di avere una Giunta.

Non è, quindi, una novità in senso assoluto, quella che si introduce, bensì una modificazione d'altronde già avvenuta in altri organismi nel campo della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 16 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio funziona normalmente per Sezioni. Il Ministro può disporre la riunione di più Sezioni, in seduta comune, quando si tratti di esaminare argomenti che investano la competenza delle Sezioni stesse. Le Sezioni riunite sono presiedute dal Vice Presidente e, in caso d'impedimento, dal Presidente di Sezione più anziano.

Il Ministro può convocare l'adunanza plenaria per l'esame di questioni generali e, prima che le Sezioni singole o quelle unite si siano pronunziate, può rimettere all'adunanza plenaria questioni di competenza delle medesime, che rivestano particolare importanza.

Per la validità delle adunanze del Consiglio plenario o di più Sezioni unite è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Per la validità delle adunanze delle singole Sezioni è richiesta la presenza di almeno quattro componenti per la prima e la seconda Sezione e di almeno cinque per le altre ».

MARANGONE. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'articolo 17 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, è sostituito dal seguente:

« È costituita in seno al Consiglio superiore delle antichità e belle arti una Giunta

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1963

presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e composta dai presidenti di Sezione e da cinque consiglieri designati dalle rispettive Sezioni.

Il Ministro, ove ricorrano ragioni di urgenza, può deferire gli affari, per i quali ritenga di dover sentire il parere delle Sezioni riunite e dell'adunanza plenaria, all'esame della Giunta ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei Senatori Baldini ed altri: Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, e della legge 16 luglio 1960, n. 727, relative al personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (4627).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 4627 di iniziativa dei Senatori Baldini, Bertola, Bellisario, Venudo, Vecellio: « Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165 e della legge 16 luglio 1960, n. 727, relative al personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica », approvata dalla VI Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Perdonà, ha facoltà di svolgere la relazione.

PERDONA, *Relatore*. Con la legge 13 marzo 1958, n. 165, modificata dalla legge 16 luglio 1960, n. 727, è stata concessa la retrodatazione di nomina a quegli insegnanti che, non potendo fruire di concorsi durante o dopo la guerra, furono immessi in ruolo con il primo concorso postbellico. Con la presente legge si vuole che il periodo che intercorre dalla immissione in ruolo a quello a cui la nomina è stata retrodatata, sia considerato utile ai fini del computo della anzianità per l'ammissione ai concorsi.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico di cui consta la proposta di legge.

« Al personale direttivo e docente ammesso a godere dei benefici di cui è detto al primo comma dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727, il periodo compreso fra la data di nomina in ruolo con-

ferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, e la decorrenza della nomina riconosciuta ai sensi dello stesso primo comma dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727, deve essere considerato come servizio utile ai fini del computo dell'anzianità per l'ammissione ai concorsi, salvo i casi in cui la legge disponga altrimenti ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Desidero far rilevare che, per quel che mi riguarda, io non comprendo l'ultima riga dell'articolo unico di cui al provvedimento che stiamo esaminando, cioè: « ... salvo i casi in cui la legge disponga altrimenti ».

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Significa che non sono considerati dalla legge quei concorsi nei quali è prevista la clausola di un servizio prestato effettivamente: per esempio i concorsi a preside.

Per i concorsi, invece, per merito distinto, per i quali tale clausola non è prevista, il servizio, così ricostituito, si considera valido.

PRESIDENTE. Quando si dice: « ... il periodo compreso... deve essere considerato come servizio utile ai fini del computo dell'anzianità per l'ammissione ai concorsi, salvo i casi in cui la legge disponga altrimenti », poiché la legge dispone altrimenti per tutti i casi, non si crea nulla.

ROFFI. Poiché il ragionamento del Presidente, correttissimo, porterebbe però all'assurdo di una legge inesistente, è evidente che in questo caso soccorre l'interpretazione.

In mancanza del tempo necessario per portare delle modifiche, si consegna agli atti che l'interpretazione corretta di questo provvedimento, per non dare a noi legislatori la patente di insensati..., deve così intendersi: laddove la legge dice « servizio effettivamente prestato », noi non intendiamo innovare; intendiamo innovare in tutti gli altri casi.

CODIGNOLA. Agli effetti della interpretazione di una legge, i nostri discorsi hanno un valore relativo.

ROFFI. Non credo, perché l'altra interpretazione sarebbe insensata addirittura!

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli atti parlamentari servono nel caso di disegni di legge assolutamente inintelligibili.

LEONE RAFFAELE. Debbo far osservare due cose fondamentali: innanzi tutto, che questo articolo unico è addirittura l'allargamento dell'articolo 6 della proposta di legge n. 2667, presentata da chi parla, contro la quale furono lanciati tanti strali dall'onorevole rappresentante del Governo nei tempi passati. Ed il motivo fondamentale era che già altra legge dice esplicitamente che, ai fini dei concorsi, debba essere considerato utile soltanto il servizio effettivamente prestato.

Io chiedo allora, proprio per interpretare in maniera umana l'articolo 7 della legge n. 165, che fosse data la retrodatazione a coloro che sono contemplati in detto articolo, nel senso ora indicato dal presente provvedimento.

È strano che oggi, proprio *in extremis*, venga questa proposta di legge, dal Senato, con la solita rapidità. Su leggi presentate da deputati alla Camera, si prende una perla, la quale diviene legge.

PRESIDENTE. Fosse almeno una perla, onorevole...

LEONE RAFFAELE. Ho voluto usare un termine gentile.

Nel testo della proposta di legge n. 2667, quale fu formulato dal Comitato ristretto anche questo provvedimento favorevole rientrava in una impostazione organica sui benefici derivanti da una nuova interpretazione dell'articolo 7. In questa maniera è una perla solitaria in un mondo ignoto.

Comunque, poiché la proposta di legge rappresenta un beneficio, esprimo parere favorevole alla proposta di legge.

CODIGNOLA. In questo modo noi mandiamo avanti alcuni insegnanti rispetto ad altri.

PERDONA, *Relatore*. C'è solo un aspetto valido nella proposta di legge e riguarda la materia dei trasferimenti.

PRESIDENTE. Ma i trasferimenti si fanno senza concorso. Tutti ricordiamo che le norme che li prevedono per i grandi centri sono inoperanti. La legge invece intende riferirsi alla materia dei concorsi. Io francamente non so che cosa la proposta di legge voglia dire. Aggiungo che ho ora potuto accertare che anche per i concorsi per merito distinto si richiede un servizio effettivamente prestato e quindi anche per questi concorsi la legge sarebbe inoperante.

ROFFI. Mi sembra che la discussione abbia portato notevoli perplessità e non avevo notato quello che hanno fatto rilevare altri colleghi.

PERDONA, *Relatore*. Come relatore propongo il ritiro della legge.

CODIGNOLA. Propongo la sospensiva.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la sospensiva.

(È approvata).

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pedini e Vedovato: Aumento del contributo dello Stato a favore della Società geografica italiana. (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato). (3819-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pedini e Vedovato: « Aumento del contributo dello Stato a favore della Società geografica italiana ».

In assenza del relatore, onorevole Bertè, chiarisco che la proposta di legge torna a noi modificata dal Senato poiché c'è stato un equivoco per quanto riguarda la copertura.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La proposta di legge, nel testo approvato dalla Camera, prevedeva la copertura con lo stanziamento del capitolo 172 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Questo capitolo, però, era già esaurito, ed il Ministero del tesoro aveva iscritto questi dieci milioni nel fondo globale. Pertanto si tratta di apportare questa piccola modifica di carattere finanziario.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e faccio presente che la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. L'articolo 1 non è stato modificato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« Alla maggiore spesa derivante dall'aumento della dotazione di cui all'articolo 1 sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo n. 172 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e con gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per gli esercizi finanziari successivi ».

L'VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Alla maggiore spesa derivante dall'aumento della dotazione di cui all'articolo 1 si provvederà, per l'esercizio finanziario 1962-1963, mediante riduzione dello stanziamento

del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio »:

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(E approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ermini ed altri: Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea. (Urgenza) (4390).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ermini, Franceschini, Marangone, Romanato, Elkan, Roffi: « Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea ».

L'onorevole Marangone ha facoltà di svolgere la relazione.

MARANGONE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Va innanzi tutto rilevato che la presente proposta di legge non potrà avere corso nella presente legislatura e il motivo di ciò va forse ricercato nel troppo zelo che è stato posto nella sua redazione. Ci auguriamo tuttavia che l'approvazione di questo provvedimento sia uno dei primi atti che il nuovo Parlamento compirà.

Noi tutti ricordiamo la visita a Spina preparata dal collega Roffi e quella ad Aquileia preparata da me. La Commissione si è resa personalmente conto di una situazione che doveva essere affrontata. Potrei ricordare qui le bellissime parole del Presidente della nostra Commissione al Consiglio comunale di Aquileia, quando egli, in quella solenne assemblea che è diventata storica per il comune di Aquileia, ebbe ad osservare come non era giusto, in nessun senso, che una parte della popolazione rurale, sommersa dai vincoli dell'una o dell'altra sovrintendenza per tutta la cerchia delle antiche mura della città di Aquileia, dovesse pagare lo scotto, non essendo consentito l'ampliamento delle proprie case, la costruzione di edifici, di scuole e di tutto ciò che è necessario alla vita moderna.

Ricordo ancora alla Commissione come, dopo quella visita, un comitato di esperti, con l'aiuto di uomini eletti dai consigli comunali e provinciali delle province e delle

città interessate allo sviluppo della via Romea, lavorò per mesi alla redazione di un provvedimento organico per la sistemazione definitiva e la valorizzazione della zona Romea e soprattutto per la valorizzazione di Aquileia.

L'idea di unire Aquileia ad un rilancio, anche sul piano turistico, della via Romea e delle località da essa attraversate nei secoli trascorsi fu dovuta alla fervida fantasia del collega Roffi; e quindi si unirono le province di Udine e di Ferrara, si unirono le sovrintendenze interessate alle antichità e alle belle arti di quelle zone e si arrivò, purtroppo in ritardo, alla formulazione di una legge che ha tutti i crismi della serietà.

In seguito fu incaricato l'onorevole Franceschini di celebrarne, nella relazione, la sua importanza definitiva.

Noi abbiamo fatto solenne promessa al Consiglio comunale di Aquileia e alle autorità delle province di Udine e di Ferrara che avremmo condotto in porto il più presto possibile, in questa legislatura, i provvedimenti necessari a consentire lo sviluppo della vita alla città di Aquileia e, attraverso l'azione di sviluppo organico, il rilancio di tutta la via Romea e delle bellezze che la caratterizzano.

Purtroppo dobbiamo rilevare che questa legge ha incontrato innanzitutto difficoltà per la copertura nonostante i nostri interventi, il suo, signor Presidente, quello dell'onorevole Franceschini, il mio e quello di altri colleghi anche presso la massima autorità dello Stato, il Presidente della Repubblica, perché ci aiutasse a superare sollecitamente tale scoglio. I nostri sforzi sono stati vani fino ad un certo punto, perché siamo convinti (e coloro che torneranno qui confermeranno questa nostra convinzione) che questa è una delle leggi che per prima il nostro Parlamento deve approvare, perché non può essere consentito che una città dell'importanza di Aquileia debba essere chiusa — sommersa, come dicevo prima — debba trovare via preclusa al suo sviluppo per l'eccesso dei vincoli archeologici.

Perciò avevamo distinto due punti fondamentali: 1) il piano di sviluppo archeologico demandato alle sovrintendenze; 2) in sede più propriamente politica, un accordo fra le sovrintendenze e le autorità comunali per svincolare definitivamente almeno una parte (circa 40 campi friulani di 3 mila metri ciascuno), per consentire ad Aquileia di operare nel senso del suo piano regolatore. Perché la tragedia è proprio qui: al comune di Aquileia è fatto obbligo di preparare il suo piano regolatore, ma questo non può aver

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1963

vita se prima non viene consentito lo svincolo di almeno una parte di queste zone vincolate; ma deve essere uno svincolo assoluto, che non faccia trovare sempre nuove sorprese.

Tutto questo era stato predisposto ed è con senso di grande rammarico che tutti dobbiamo rilevare come questa legge muoia senza che abbia potuto diventare legge dello Stato.

ROFFI. Il collega Marangone ha bene esposto l'origine di questa legge, nonché il suo *iter* pre-parlamentare e parlamentare. Non posso non esprimere anche io la mia amarezza assai profonda per il fatto che questa legge non sia andata in porto. Essa costituiva un esempio raro di collaborazione veramente democratica fra gli enti interessati e le sovrintendenze, in cui era inquadrata una visione quanto mai organica di tutti i settori, lungo una linea artistica e panoramica che ha tesori di carattere archeologico, in maniera seria e non tale da generare, come spesso accade, il deperimento di tali preziosi tesori.

Ricordo anche io che la nostra Commissione ha collaborato con gli enti locali e ne ha tratto tutto il giovamento che le veniva dal loro prezioso aiuto; che una commissione di amministratori ed esperti ha funzionato per parecchi mesi in collaborazione con le sovrintendenze (le quali non solo non sono state ostili ai comuni e alle province, ma hanno collaborato con quegli enti per la salvaguardia di tanti tesori artistici e culturali); c'è stato uno sforzo finanziario relativamente cospicuo da parte di queste amministrazioni che hanno messo a disposizione fondi notevoli; ci sono state legittime speranze sollevate dalla visita della nostra Commissione nei punti terminali di questo itinerario: quindi trovo veramente deplorabile che, una volta tanto che si era verificata questa comprensione e collaborazione anche di carattere politico (perché tra i firmatari della legge non solo c'è il Presidente della nostra Commissione, ma ci sono gli esponenti dei diversi gruppi politici di essa; vi è stato anche ultimamente un vivo interessamento da parte dello stesso Presidente della Repubblica) devo constatare con estremo stupore che ora tutto rimane lettera morta. Pertanto non rimane che augurarsi che la prossima legislatura possa fare quello che, malgrado tutto, noi non siamo riusciti a fare.

FRANCESCHINI. L'arte e l'amore per l'arte hanno potuto far sì che avvenisse il miracolo di un accordo completo fra tutte le parti politiche rappresentate nella nostra Commissione e che si giungesse alla formu-

lazione di questa proposta di legge nella speranza che essa venisse approvata. Ma l'arte e l'amore per l'arte non hanno purtroppo — come suona l'amaro sonetto pariniano — portato danaro. Ed è proprio su questo punto, che, cogliendo e non ripetendo quello che è stato già detto dai colleghi finora intervenuti in questa discussione, io debbo fare un'osservazione. Conformemente all'articolo 81 della Costituzione, noi abbiamo indicato un capitolo di copertura: abbiamo cioè detto, nell'ultimo articolo della proposta di legge, che « alla spesa prevista dalla presente legge il Ministero del Tesoro è autorizzato a far fronte attingendo alle maggiori entrate di cui alla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata ». Ci siamo opportunamente informati prima di proporre questo tipo di copertura, e abbiamo ritenuto nostro dovere, oltre che nostro diritto, indicarlo, in quanto a noi è risultato che tali proventi effettivamente esistevano. Perciò, la copertura non è stata indicata a caso. E quanti si sono occupati con me di reperirla, possono testimoniare. Ora io mi chiedo in che modo il Parlamento possa suffragare di tesi economiche e finanziariamente valide le proprie proposte di legge: tanto è convenire che la copertura finanziaria, anche in una legge di applicazione della Costituzione, è affidata esclusivamente al Governo.

È proprio su questo punto che la mia amarezza si fa più viva e profonda, proprio per la mortificazione ricevuta dal sentirsi scartare una copertura legittima che, in piena adempimento dell'articolo 81 della Costituzione, noi avevamo indicato. Amarezza, amarezza viva, ed anche perplessità per questo modo di procedere.

Non voglio formulare delle accuse, però, dato che è qui anche l'onorevole rappresentante del Ministero del bilancio, io vorrei osservare che, di questo passo, tant'è dire apertamente che la copertura è affidata al Governo... Mentre la stessa è sì affidata al Governo, ma anche al Parlamento, anzi, più ancora al Parlamento, che è il rappresentante del popolo italiano e responsabile primo dell'impiego di pubblico denaro.

CODIGNOLA. Questo è un momento della storia del Parlamento inglese...

FRANCESCHINI. Ora, si può osservare che la prima quota prevista dall'articolo 1 poteva essere diminuita: noi l'avremmo fatto. Ma quando si tratta di copertura valida, quale quella da noi indicata, a me non pare che sia un procedere degno del nostro plauso, quello di scartare la stessa.



## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1963

In questo senso, onorevoli colleghi, ho tenuto a precisare il mio pensiero che credo condiviso da tutti i colleghi.

A chi nella prossima legislatura sarà al nostro posto, il compito di riproporre questa legge che ha così autorevoli precedenti, e di condurla all'approvazione, con il placito del Governo che, a quanto pare, dispone esso solo della copertura necessaria.

DI LUZIO. Il gruppo liberale si associa alle dichiarazioni degli onorevoli Marangone e Franceschini. Consapevole come è della giustezza del provvedimento, esprime l'avviso che l'unanime consenso di questa Commissione costituisca un preciso impegno per i colleghi della prossima legislatura.

PRESIDENTE. Sia consentito a me, come primo presentatore della proposta di legge, di dire ancora qualche parola, non per rammaricarmi che la legge non sia stata presa in benevola considerazione dalla V Commissione, ma per rivendicare alcuni diritti.

Siamo alla fine di cinque anni di comune lavoro della nostra Commissione. Io ho messo la firma a questa proposta di legge, debbo dire, non soltanto come deputato; ho voluto metterla come presidente della VIII Commissione. Sarebbe stata una chiusura dei nostri lavori degna veramente dell'ardore che abbiamo sempre messo nel nostro compito, l'aver visto la legge approvata o, per lo meno, non respinta da un'altra Commissione della Camera e dal Governo. Tanto più, che non vi sarebbe stato alcun bisogno di farlo, stante il fatto che non si sarebbe avuto il tempo necessario per percorrere l'intero *iter* parlamentare.

Quel che è avvenuto, dispiace alla Commissione ed al Presidente della Commissione; dispiace che si sia voluto evitare una spesa di 200 milioni regolarmente coperti dalla indicazione da noi data, previo parere di competenti in materia; dispiace, altresì, che questo sforzo possa essere indirettamente inteso dal popolo italiano come una offesa al fine che la spesa stessa si proponeva, quello, cioè, di valorizzare, attraverso una strada, una delle zone più ricche di ricordi della nostra civiltà che abbia l'Italia, la zona che va da Spina ad Aquileia.

Io sono profondamente convinto della bontà della legge, malgrado questo atto che non è bello, francamente. E dico ai colleghi che hanno voluto insieme a me, ma a nome di tutta la Commissione, firmare la proposta di legge, che non è vero che la stessa cada.

La legge è stata presentata il 20 dicembre perché si è voluto curarla in tutti i suoi del-

tagli, compresa la bellissima relazione che l'accompagna. Io credo che nessuna legge abbia avuto, in questa legislatura, una relazione così ricca di dati storici e di elementi culturali. Voglio ringraziare il collega Franceschini che ne è stato l'artefice. Non è vero, dicevo, che la legge cada. È stata presentata il 20 dicembre e se avessimo avuto davanti a noi ancora del tempo, vi garantisco che la Commissione avrebbe insistito, ed il Governo si sarebbe convinto dell'errore commesso in sede di Commissione bilancio. Perché non si offende, per 200 milioni di lire, uno dei punti più belli della nostra civiltà!

Avremmo avuto il tempo di convincere il Governo e l'altra Commissione della bontà di questa proposta. Il che significa che noi ci proponiamo di lasciare a coloro, che a questa Camera occuperanno il nostro posto, tale eredità, con l'esplicito mandato che sia loro dovere riproporre tale e quale il provvedimento, e condurlo avanti con tutte le loro energie.

Noi abbiamo impegnato su questa proposta di legge, come ultimo atto di questa Commissione, gran parte di quello che in questo senso si può creare, nell'adempimento del nostro dovere, sul piano delle belle arti e della cultura.

Nel caso che noi dovessimo tornare qui, tale compito lo assolveremmo noi stessi. Ed io sono sicuro che il Governo sarà d'accordo con noi a valorizzare l'inizio della nuova legislatura, che dovrebbe essere su questo punto migliore della attuale, con l'approvazione di questa proposta di legge.

MATTEOTTI GIANCARLO, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Poiché i fondi indicati per la copertura della proposta di legge erano già impegnati, il Ministro del bilancio con rammarico ha sospeso, non respinto, l'esame del provvedimento. In una circolare molto precisa del Presidente del Consiglio si stabiliva infatti che nessun nuovo stanziamento poteva essere concesso oltre quelli previsti.

FRANCESCHINI. Quei fondi erano disponibili quando fu presentata la proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunque, così stando le cose, dichiaro di sospendere la discussione di questa proposta di legge.

#### Saluto del Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Dopo cinque anni di lavori è mio desiderio rivolgere ai colleghi della Commissione un vivo ringraziamento per l'affetto che sempre mi è stato dimostrato.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1963

Ritengo che possiamo essere soddisfatti del lavoro compiuto e, quello che è più importante, condotto senza settarismi di parte. Ci siamo trovati spessissimo di fronte a provvedimenti assai difficili e abbiamo lavorato sempre per il bene della scuola, superando quelle che erano le divisioni personali o di gruppo. E, nel nome della scuola, questa Commissione ha sempre operato nel modo migliore.

Vi ringrazio cordialmente per la benevolenza che sempre mi avete dimostrato e dell'affetto di cui mi avete chiaramente dato indicazione.

Spero che la prossima legislatura ci riveda tutti qui nuovamente; ma, anche se così non fosse, è un'amicizia la nostra che non termina oggi, è un'amicizia che, attraverso cinque anni di lavori, è diventata così salda che durerà per la vita.

Vorrei anche ringraziare, in modo particolare, i componenti dell'Ufficio di Presidenza e il Governo per la collaborazione che sempre ci è stata data.

E un ringraziamento particolare vada anche a chi talvolta abbiamo messo a duro lavoro e che ci è stato vicino con la sua rara competenza e con il suo spirito di collaborazione: al funzionario segretario della nostra Commissione, agli stenografi ed al personale tutto della segreteria.

FRANCESCHINI. Consenta che anche noi, membri della Commissione, esprimiamo una parola a lei di commosso ringraziamento e di affettuoso commiato. Ella ha diretto questa Commissione veramente con intelletto e con amore. Ha guidato i nostri lavori con imparzialità, con giustizia e ha rappresentato per noi un punto fermo di ancoraggio in momenti difficili. E queste sono cose che non si possono dimenticare e che non saranno mai dimenticate.

Noi tutti ci auguriamo di riaverla ancora Presidente della nostra Commissione, animatore di essa, amico fra gli amici, *primus inter pares* e in questo senso le facciamo il più vivo augurio e in questo senso ci salutiamo anche noi, amici, che ideologie politiche hanno potuto dividere, ma che l'amore alla scuola ha sempre unito.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta dei disegni di legge:

« Fondazione "Guglielmo Marconi" con sede in Bologna » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4625).

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Modificazioni alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sul riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4626).

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

PEDINI e VEDOVATO: « Aumento del contributo dello Stato a favore della Società geografica italiana » (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3819-B).

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi Maria, Baldelli, Bertè, Bianchi Gerardo, Buzzi, Caiazza, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, D'Ambrosio, Di Luzio, Elkan, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Leone Raffaele, Limoni, Malagugini, Marangone, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Roffi, Russo Salvatore, Sciorilli Borrelli, Titomanlio Vittoria.

**La seduta termina alle 11.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO